



Unità per laQualità Ecologica dei Prodotti



Il marchio europeo di qualità ecologica per prodotti e servizi

MANUALE PER IL RICHIEDENTE



ANPA

Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente



Francesco Tarisciotti, Maria Luisa Trinca, Davide Vassallo e Maurizio Fieschi

con la collaborazione di :



Roberta Alani e Renata Mirulla





Aprile 2001

La grafica della copertina e dell'illustrazione é stata realizzata da:

ANPA - F. Iozzoli

La foto della copertina da:

ANPA - P. Orlandi

ISBN: 88-448-0269-4

Unità per laQualità Ecologica _{dei} Prodotti



CAP. I - INFORMAZIONI GENERALI


INDICE

CAP. III - LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. 1 SCOPO E USO DEL MANUALE 3. 1 STIPULA DEL CONTRATTO pag. 12 pag. 5 pag. 12 1. 2 L'ECOLABEL E LA POLITICA 3. 2 CONDIZIONI D'USO E OBBLIGHI AMBIENTALE EUROPEA pag. 6 CAP. IV - IL MANTENIMENTO DEL MARCHIO 1. 3 IL SISTEMA ECOLABEL pag. 7 1. 4 I VANTAGGI DELL'ECOLABEL pag. 7 4. 1 COSTO DEL DIRITTO D'USO pag. 13 1. 5 I SOGGETTI COINVOLTI pag. 8 4. 2 VERIFICHE DI MANTENIMENTO pag. 13 CAP. II - LA RICHIESTA DEL MARCHIO Allegati: 2. 1 LA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE **GLOSSARIO** 14 pag. pag. 15 - 16 DEL MARCHIO ECOLABEL pag. 9 ALLEGATO A: Fac-simile domanda 2. 2 DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLEGATO B: Metodi di prova pag. 10 pag. 17 - 18 2. 3 CONGRUITÀ DEL PRODOTTO pag. 11









Unità per laQualità Ecologica _{dei} Prodotti

Capitolo I

INFORMAZIONI GENERALI

1.1 SCOPO E USO DEL MANUALE

Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni generali necessarie a chi sia interessato a richiedere il marchio europeo di qualità ecologica, Ecolabel. Vi sono descritte le modalità di assegnazione, i soggetti coinvolti, le condizioni d'uso, gli aspetti contrattuali e i benefici legati al suo ottenimento. Il manuale è suddiviso nei seguenti quattro capitoli:

Capitolo I - INFORMAZIONI GENERALI

L'Ecolabel nel contesto delle politiche ambientali dell'UE; i vantaggi; i soggetti coinvolti.

Capitolo II - LARICHIESTA DEL MARCHIO

Modalità per la richiesta dell'Ecolabel; tempi necessari; processo di valutazione delle domande.

Capitolo III – LASTIPULA DEL CONTRATTO

Modalità di stipula del contratto; obblighi e condizioni del diritto d'uso; costi.

Capitolo IV – IL MANTENIMENTO DEL MARCHIO

Diritto d'uso per gli anni di validità del contratto, rispetto della congruità dei criteri.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rivolgersi a:


ANPA- Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti Via Vitaliano Brancati, 48 00144 ROMA

Fax: (06) 50072078 e-mail: ecolabel@anpa.it

Pagina Web.: www.sinanet.anpa.it/ecolprod

A questo manuale si accompagnano i manuali tecnici specifici, per ciascun gruppo di prodotto, (es: manuale per le calzature, per il tessuto carta ecc.). Tali manuali contengono le informazioni sui criteri e sui rapporti di prova richiesti per il rilascio del marchio. I manuali tecnici possono essere richiesti rivolgendosi all'indirizzo sopra indicato o "scaricati" direttamente attraverso il sito web.





1. 2 L'ECOLABEL E LA POLITICA AMBIENTALE EUROPEA

L'aumento della produzione di sostanze inquinanti, l'utilizzo delle risorse naturali, l'effetto serra, sono alcuni degli argomenti entrati a far parte dello scenario comune della nostra società. D'altro canto si evidenzia una crescente sensibilità ambientale da parte dei consumatori sempre più orientati a migliorare il proprio standard di vita proteggendo allo stesso tempo l'ambiente. La risposta a tale tendenza è evidente sia da parte delle aziende, che mostrano una crescente attenzione verso i "prodotti verdi", sia da parte dei governi nazionali e della Comunità Europea, mediante lo sviluppo di politiche economiche e sociali orientate verso la tutela ambientale.



Unità per laQualità Ecologica _{dei} Prodotti ECOLABEL è il marchio europeo di certificazione ambientale per i prodotti e i servizi, nato nel 1992 con l'istituzione del Regolamento europeo n. 880/92, aggiornato con il nuovo Regolamento n. 1980/2000 del 17 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L237/1 del 21/9/00). Il marchio, contraddistinto da una margherita, ha come obiettivo quello di promuovere prodotti e servizi che durante l'intero ciclo di vita presentino un minore impatto sull'ambiente, orientando i consumatori verso scelte di consumo ambientalmente sostenibili.

1.3 IL SISTEMA ECOLABEL

La forza dell'Ecolabel Europeo è proprio la sua dimensione europea.

Le sue caratteristiche principali sono di essere:

Volontario

in quanto l'adesione al sistema è facoltativa.

Selettivo

in quanto destinato solo ai prodotti migliori, all'interno di un gruppo di prodotto, per quanto riguarda gli aspetti ambientali.

I gruppi di prodotti vengono scelti in base:

- al livello di diffusione sul mercato europeo, che deve essere tale da indurre, attraverso le scelte del consumatore, miglioramenti ambientali significativi
- alla fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari alle imprese per poter aderire al sistema in tempi ragionevoli.

1.4 I VANTAGGI DELL'ECOLABEL

L'Ecolabel presenta vantaggi sia per l'azienda che richiede il marchio sia per il consumatore che sceglie un prodotto etichettato Ecolabel.

vantaggi per l'azienda

Maggiore visibilità sul mercato per le imprese che aderiscono al sistema Ecolabel, attraverso la vendita di prodotti riconosciuti e pubblicizzati a livello nazionale ed Europeo.

<u>Possibilità di distinguersi</u> tra le altre aziende dello stesso settore con prodotti più rispettosi dell'ambiente.

<u>consumatori</u> orientati verso la salvaguardia ambientale.

vantaggi per il consumatore

<u>Possibilità di trovare sul mercato prodotti di alta qualità ecologica</u>, garantiti dalla Comunità Europea.

Possibilità di contribuire attraverso le proprie scelte alla riduzione degli impatti ambientali dei prodotti industriali.





1.5 I SOGGETTI COINVOLTI

L'azienda richiedente interagisce con i seguenti soggetti, al fine di ottenere l'assegnazione e l'uso del marchio Ecolabel.

L' Organismo Competente

È rappresentato, in Italia, dalla sezione

Ecolabel del Comitato Ecolabel-Ecoaudit, costituita da un presidente e da sei rappresentanti, nominati dai seguenti Ministeri:

Ministero dell'Ambiente (2), Ministero dell'Industria (2), Ministero della Sanità (1) e Ministero del Tesoro (1).

La sezione Ecolabel è responsabile del rilascio del marchio Ecolabel.



I laboratori accreditati

Sono i laboratori dove si effettuano le prove necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel definiti per ciascun gruppo di prodotti.

Essi devono rispondere ai requisiti generali della norma UNI CEI EN 45001 (vedi Circolare Ministero dell'Industria n. 162263 del 31.7.97 - GU n. 213 dell'8.8.97).

L'elenco dei laboratori accreditati è disponibile sul sito: www.sinanet.anpa.it/ecolprod

L'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)

Svolge la funzione di supporto tecnico al Comitato per la concessione del marchio Ecolabel.

Il DM 413/95 affida all'ANPA una serie di compiti:

- lo svolgimento dell'istruttoria e la valutazione delle domande per l'assegnazione del marchio Ecolabel
- l'elaborazione e la distribuzione dei manuali per l'utente per la concessione del marchio
- l'informazione al Pubblico e alle Imprese
- l'istituzione e la gestione di registri delle licenze concesse
- la predisposizione di nuovi gruppi di prodotti
- la promozione di studi e ricerche

Inoltre l'ANPA fornisce informazioni, chiarimenti e suggerimenti alle aziende per la preparazione della domanda di concessione del marchio.

Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti



Capitolo II


LA RICHIESTA DEL MARCHIO

2. 1 LA PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL

Lo schema mostra le fasi necessarie per l'assegnazione. Il tempo per ottenere il contratto d'uso del marchio è breve, massimo 3 mesi dalla data di consegna della domanda.

Variazioni del processo descritto nello schema possono avvenire per i seguenti motivi:

- nel caso in cui la documentazione presentata con la domanda risulti incompleta: l'istruttoria viene sospesa fino al ricevimento delle integrazioni necessarie;
- nell'eventualità in cui il richiedente decida di ritirare la sua domanda: l'azienda deve comunicare la sua decisione all'Organismo Competente.







2. 2 DOCUMENTI DA PRESENTARE

Le domande di richiesta del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. In seguito sono elencati tutti i documenti da presentare.

- 1) La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel (allegato A);
- 2) Il formulario tecnico e il rapporto tecnico specifico per il gruppo di prodotti (contenuto nel manuale tecnico relativo a ciascun gruppo di prodotti paragrafo 1.1);
- 3) Tutti i documenti e i certificati necessari alla valutazione tecnica per verificare la conformità ai criteri ecologici pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (come indicato nei manuali tecnici vedi anche allegato B);
- 4) La ricevuta del pagamento delle spese d'istruttoria di 500 EURO effettuato sul c/c bancario dell'ANPA 218550, Ag. 18 Banca Nazionale del Lavoro (coordinate ABI 1005, CAB 03218);
- 5) Il certificato d'iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario alla data della domanda (per le ditte individuali che non abbiano ancora una posizione nel predetto registro e per le società di fatto, è richiesto il certificato d'iscrizione nel registro ditte della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura);
- 6) Copia delle eventuali certificazioni (facoltativo) di garanzia della qualità aziendale (ISO 9000) e certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS)

Le spese sostenute per dimostrare la conformità ai criteri sono tutte a carico dell'azienda che richiede il marchio.

La domanda di assegnazione del marchio Ecolabel, redatta in carta bollata secondo il facsimile (allegato A) e completa della documentazione richiesta, deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

COMITATO ECOLABEL ECOAUDIT
SEZIONE ECOLABEL
c/o Ministero dell'Ambiente
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

per ulteriori informazioni:

TEL.: 06 57225031-5030 e-mail: ecocom@anpa.it


Unità per la Qualità Ecologica dei Prodotti

2. 3 CONGRUITÀ DEL PRODOTTO

Al fine di ottenere la concessione del marchio Ecolabel, il prodotto deve soddisfare i criteri ecologici e prestazionali definiti per ciascun gruppo di prodotti. I criteri Ecolabel e i relativi rapporti di prova sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e reperibili anche su www.sinanet.anpa.it/ecolprod.



Il richiedente dovrà redigere un "dossier" contenente i rapporti di prova e tutti i dati e le dichiarazioni riferite al prodotto da etichettare (come indicato nei manuali tecnici -- paragrafo 1.1).







L'etichetta Ecolabel viene concessa dopo l'esito positivo dell'istruttoria.





Capitolo III

STIPULA DEL CONTRATTO

3. 1 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è formulato sul modello previsto dalla decisione 93/517/CEE.

Il contratto viene firmato in 4 copie dal richiedente e dal Comitato Ecolabel-Ecouadit e deve essere registrato a cura del richiedente presso l'ufficio del registro competente della località in cui si trova l'azienda.

Due copie del contratto registrato devono poi essere consegnate al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel, entro 10 giorni dalla data di registrazione.

Il richiedente deve versare alla stipula del contratto un anticipo del 20% delle spese del diritto d'uso (paragrafo 4.1).

L'anno successivo dovrà versare la differenza calcolata sul volume di vendite dell'anno precedente, secondo certificazione di uno studio commerciale esterno ed indipendente.

3.2 CONDIZIONI D'USO E OBBLIGHI

L'Etichetta ecologica può essere utilizzata solo dopo la stipula del contratto, e deve essere:

- riprodotta nella forma e nei colori definiti;
- esposta chiaramente visibile sul prodotto cui si applica;
- distinta dal marchio di fabbrica;
- impiegata solo per il periodo di durata del contratto.

Il titolare è responsabile del modo in cui l'Ecolabel è utilizzato sul suo prodotto, in particolare per gli scopi pubblicitari.

Dopo la scadenza o la rescissione del contratto il titolare non può utilizzare l'Ecolabel né per l'etichettatura né per scopi pubblicitari.

Qualora si ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del contratto, l'Organismo Competente può decidere di sospendere o revocare il diritto d'uso.





Capitolo IV

MANTENIMENTO DEL MARCHIO

4. 1 COSTO DEL DIRITTO D'USO

Il costo d'uso del marchio Ecolabel corrisponde allo 0,15% del volume di vendite annuale, con un minimo annuale di 500 Euro e fino ad un massimo annuale di 25.000 Euro.

L'Organismo Competente può applicare riduzioni e/o agevolazioni nei seguenti casi:

- una riduzione del 15% per le imprese che sono già state certificate secondo il sistema europeo EMAS oppure secondo lo standard internazionale ISO 14001.
- una riduzione del 25% per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese di paesi in via di sviluppo.
- una riduzione fino al 25% alle prime tre imprese certificate per ogni gruppo di prodotto.

Le agevolazioni sono cumulative ma non possono essere superiori al 50%.

I versamenti per il diritto d'uso devono essere effettuati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando:

- le somme sono versate all'UPB 32.2.3 "diritti di partecipazione sistema Ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato
- causale del versamento: Ecolabel.

Copia delle ricevute deve essere consegnata all'Organismo Competente entro dieci giorni dalla data del versamento

4. 2 VERIFICHE DI MANTENIMENTO

Al fine di controllare il mantenimento della conformità del prodotto ai criteri ecologici, l'ANPA stabilisce con l'azienda un piano di verifiche da effettuare nel periodo di durata del contratto d'uso del marchio Ecolabel.





GLOSSARIO

Gruppo di Prodotti: tutti i beni e/o servizi destinati a scopi analoghi, che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore. Per essere incluso nel sistema Ecolabel, un gruppo di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni:

- rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell'ambito del mercato interno;
- comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti ambientali significativi su scala globale o regionale, o a carattere generale;
- essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore con l'uso dei prodotti considerati:
- la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita.

Sono esclusi dal sistema Ecolabel gli alimenti, le bevande e i prodotti farmaceutici.

Criteri: fissano i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto. Sono specifici per ogni gruppo di prodotti. I criteri ambientali sono definiti attraverso l'analisi del ciclo di vita del prodotto stesso. Per ogni tipologia di prodotto prescelto vengono individuati tutti gli impatti ambientali, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione e al fine di vita del prodotto. Il grado di selettività dei criteri deve essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale

Istruttoria tecnico amministrativa: verifica, da parte dell'ANPA, della completezza e correttezza della documentazione tecnico-amministrativa che accompagna la domanda di concessione dell'Ecolabel e che attesta la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel.

Verifiche di mantenimento: processo di controllo sistematico e documentato, stabilito con l'azienda attraverso un piano di verifiche, per conoscere e valutare il rispetto dei criteri Ecolabel negli anni di validità del contratto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento 1980/2000/CE del Consiglio del 21 luglio 2000 aggiornamento del Regolamento 880/92/CEE sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica, pubblicato su GUCE L237/1 del 21/09/2000.
- DM 413/95 (GU 166 del 18/7/98) Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.





Allegato A

FAC SIMILE DELLA DOMANDA

(inviare tramite raccomandata a.r. assieme a tutta la documentazione)

Al Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione Ecolabel c/o Mistero dell'Ambiente Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome)		in qualità di rappresentante legal
dell'impresa (denominazione):	natura giuridica:	
Sede legale:		
Numero di iscrizione nel registro delle imprese:		
Codice fiscale /partita IVA:		
Telefono: fax:	e-mail: Nom	e referente:
richiede l'assegnazione dell'etichetta ecologica di cui al Regolamento 1980/2000	CEE per il prodotto/servizio	
rientrante nel gruppo		
di cui alla Decisione della Commissione europea		
Il sottoscritto a tal fine dichiara che:è a conoscenza delle norme che regolano la concessione e l'uso dell'etichetta no	onchè del nagamento dei relativi diri	tti d'uso
e a conoscenza dene norme ene regorano la concessione e i uso den etienetta ne	mene dei pagamento dei reiativi diri	tif d uso
• (nel caso di un prodotto) il prodotto in questione è fabbricato dall'impresa richicubicato/i in (località)		
• (nel caso di un servizio) il servizio in questione viene fornito presso il seguente	luogo	
• (nel caso di importazione o commercializzazione) "il prodotto in questione, fabl	pricato da (nome del fabbricante e Pa	aese)
è importato/immesso in commercio a cura dell'azienda richiedente per la prima	volta nella Comunità Europea nel te	erritorio italiano"
• "non è stata presentata domanda per lo stesso prodotto/servizio presso Organisi	ni Competenti Ecolabel di altri Paes	i membri della Comunità Europea"





oppure

- il prodotto/servizio è conforme ai criteri di cui alla citata decisione della Commissione europea
- il prodotto e relativo processo di fabbricazione sono conformi alle normative vigenti

Allegati alla presente si trasmettono:

- tutta la documentazione indicata nel manuale tecnico relativo al gruppo di prodotto
- ricevuta del pagamento delle spese d'istruttoria
- · certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario alla data della domanda

Ai fini della determinazione del diritto d'uso, il richiedente si impegna a trasmettere prima della stipula del contratto:

- (nel caso di un prodotto/servizio nuovo) la documentazione relativa all'ipotesi di fatturato prima della stipula del contratto;
- (nel caso di un prodotto similare ad uno già presente sul mercato) un estratto del bilancio economico dell'anno precedente da cui si evinca il volume di vendita relativo al prodotto in questione.

Luogo e data

In fede (firma del rappresentante legale)

Unità per laQualità Ecologica dei Prodotti



Allegato B

METODI DI PROVA

Il richiedente al fine di ottenere il marchio Ecolabel, deve produrre una serie di prove, analisi o dichiarazioni, attestanti la conformità del prodotto ai criteri ecologici. Il tipo di prova viene indicato nella decisione della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel per ciascun gruppo di prodotto.

ANALISI DI LABORATORIO:

Misurazioni strumentali sul prodotto o sul processo produttivo. Il produttore dovrà fornire la documentazione attestante i risultati delle analisi effettuate ed indicare il metodo di prova e il laboratorio che le ha eseguite.

Viene riportato l'esempio del criterio "emissioni nell'acqua" per il gruppo di prodotto "carta per copie": Decisione della Commissione 99/554/CE del 19/7/99.

"Gli scarichi totali nell'acqua dopo il trattamento (nel sito di produzione o al suo esterno), relativi al prodotto cartaceo, sono calcolati come somma degli scarichi del processo di produzione di pasta e di carta e non devono superare:

• 30 kg di fabbisogno chimico di ossigeno (COD) per tonnellata di carta prodotta.

Devono essere forniti i dati sul consumo di acqua per tonnellata di pasta e carta prodotta nelle varie fasi del processo produttivo (nota: i dati sono necessari per valutare i calcoli sui carichi e le concentrazioni delle acque residuali)."

Il richiedente dovrà fornire le analisi attestanti i risultati della misurazione del COD, rispettando i valori indicati.





DICHIARAZIONI:

Sono attestazioni, sotto la propria responsabilità, del rispetto dei requisiti.

Viene riportato l'esempio del criterio " fibre – gestione sostenibile delle foreste" per il gruppo di prodotto "carta per copie": Decisione della Commissione 99/554/CE del 19/7/99.

"Le fibre possono essere fibre di legno, fibre riciclate o fibre di altri materiali.

Nel caso di fibre vergini del legno provenienti da boschi, gli operatori responsabili della gestione delle fonti di provenienza delle fibre devono attuare i principi e le misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. A questo scopo, gli operatori in questione e/o i responsabili delle fabbriche devono presentare una dichiarazione, una carta, un codice di condotta o un attestato.

In Europa, i principi e le misure di cui sopra devono corrispondere a quelli contenuti negli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", fatti propri dalla Conferenza interministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998).

Per i boschi extraeuropei, essi devono corrispondere ai principi in materia adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove possibile, ai criteri o agli orientamenti adottati nel quadro di iniziative regionali (OILT, Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell'Africa)."

Il produttore dovrà quindi fornire una dichiarazione dove sarà indicato il tipo di fibre utilizzate.







Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

pe

E(